



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 25 marzo 2022
Prot. n. 041/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il [decreto in oggetto](#) relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in vigore dal 25 marzo 2022.

Nel rinviare al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito si segnalano i principali interventi in materia giuslavoristica.

➤ **Linee Guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 (Art. 3)**

Viene prorogata, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità per il Ministro della salute di adottare e aggiornare, con propria ordinanza assunta di concerto con i competenti Ministeri o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

➤ **Isolamento e autosorveglianza (Art. 4)**

In merito al regime dell’autosorveglianza applicabile ai c.d. “contatti stretti”, il provvedimento conferma l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al virus SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto.



Viene demandata ad apposita circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative del suddetto regime, nonché dell'isolamento in caso di accertata positività.

➤ **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Art. 5)**

Fino al 30 aprile 2022, per effetto del nuovo articolo 10-*quater* del D.L. n. 52/2021 introdotto ad opera dell'art. 5, comma 1 del decreto in commento, viene prorogato l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 per l'utilizzo di taluni mezzi di trasporto collettivo tra i quali: treni impiegati nel trasporto passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico dedicato; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale.

Sempre fino al suddetto termine, viene previsto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, compresi quelli di lavoro. In merito a tale ultimo contesto, si segnala come il provvedimento in esame ritenga sufficiente l'utilizzo delle mascherine chirurgiche, a prescindere dal distanziamento interpersonale di un metro.

Resta, di contro, confermata l'esenzione dal suddetto obbligo di indossare la mascherina in tutti i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento.

➤ **Graduale eliminazione del green pass base (Art. 6)**

Per il periodo dal 1° al 30 aprile 2022, viene richiesto il green pass base per l'accesso alle mense e ai servizi di ristorazione al chiuso.

Inoltre, relativamente ai mezzi di trasporto collettivo, si segnala che, per effetto della sostituzione del comma 1 dell'art. 9-*quater* del D.L. n. 52/2021 ad opera dell'art. 6, comma 5, lett. a) del decreto in commento:

- dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario il possesso del green pass per accedere ai mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;
- La certificazione verde, anche nella tipologia "base", sarà, invece, richiesta per il periodo 1° - 30 aprile 2022 per l'utilizzo di altri mezzi di trasporto collettivo tra i quali: treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale,



Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per le Isole Tremiti.

Il possesso del *green pass* base viene, altresì, richiesto fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, con estensione anche nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni, rispetto ai quali, però, permane fino al 15 giugno c.a. l'obbligo vaccinale (v. art. 8). Resta invariato l'attuale regime dei controlli e sanzionatorio.

➤ **Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 (Art. 10)**

Fino al 30 giugno 2022 vengono prorogati:

- il regime della sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio introdotto dall'art. 83 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;
- il lavoro agile c.d. "semplificato" (art. 90 del medesimo decreto-legge).

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
Omero Marco Caparelli